



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1287 DEL 9 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020. Formazione a distanza: nuove disposizioni in materia di tracciamento dei partecipanti.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con questo provvedimento si approvano nuove disposizioni in materia di tracciamento dei partecipanti dei percorsi formativi a valere sul POR FSE 2014-2020 e sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020, semplificando la disciplina stabilita nei DDR 434/2020 e s.m.i., e DDR 1160/2021, con decorrenza 1° gennaio 2022.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTE le note ANPAL prot. 3616 del 10/03/2020 e prot. 3568 del 06/03/2020 e la nota della Commissione UE Ares (2020) 1609341 del 17/03/2020, con le quali è stato comunicato alle Autorità di Gestione la possibilità di autorizzare la modalità di Formazione a Distanza (di seguito FAD) anche ove non espressamente prevista dai progetti, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi.

CONSIDERATE in particolare le specifiche contenute nelle citate note ANPAL, ove si dispone:

- “Particolare attenzione va prestata al tracciamento della presenza, inclusi quindi, ove applicabile, aspetti come i dati di log-in, l'effettività della connessione del discente, le prove intermedie e l'interattività con il docente per simulare un'aula fisica” (nota prot. 3568 del 10/03/2020).
- “Con riferimento agli adempimenti gestionali connessi al ricorso della modalità FAD, le AdG dovranno (...) richiedere al beneficiario (...) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi” (nota prot. 3616 del 06/03/2020).

VISTO il Decreto del Direttore dell'Area capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020 - e la successiva integrazione disposta con Decreto n. 29 del 22 giugno 2020 - con il quale è stata autorizzata l'attività di Formazione a distanza nella modalità del webinar e fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza per le attività di seminari, workshop e focus group.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 434 del 7 maggio 2020, con il quale sono state autorizzate le attività di FAD nella modalità gestita attraverso "Aule virtuali" e sono state definite le modalità di gestione e trasmissione dei registri dei partecipanti attraverso piattaforme tecnologiche in grado di garantire l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report denominati "file di interscambio", da caricare nel sistema Monitoraggio Allievi Web (A39) ai fini di automatizzare le operazioni di controllo della corrispondenza dei log-file con i registri dei partecipanti (ROL - registri on line, e registri cartacei), secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato A del decreto medesimo.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 480 del 1 giugno 2020 con il quale è stato modificato il tracciato record del "file di interscambio" e definita la regola per la conservazione dei log file prodotti dalle piattaforme per la FAD che hanno una durata limitata di conservazione dei registri.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1185 del 10 dicembre 2020, con il quale sono state semplificate le disposizioni in materia di scarico e conservazione dei log-file prodotti dalle piattaforme per la FAD, integrando e modificando quanto disposto dal DDR n. 480/2020.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1160 dell'8 ottobre 2021, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di controllo - ai fini rendicontali e ispettivi - delle attività di tracciamento informatico delle lezioni erogate in FAD, stabilendo regole di decurtazione sulla base di una soglia di tolleranza definita come rapporto tra lezioni con anomalia e il totale delle lezioni caricate nel file di interscambio.

CONSIDERATO che nel corso del 2021 sono state effettuate delle elaborazioni sulle evidenze qualitative del tracciamento sui file di interscambio su n. 36.408 lezioni effettuate in FAD, relative a n. 25 Bandi di formazione e per un totale di n. 848 progetti, prodotti da n. 257 enti, ed è emerso che oltre il 96% dei casi è risultato privo degli alert calcolati ai sensi del DDR 480/2020, e che solo l'1,9% delle lezioni è ricaduto al di sotto della soglia di tolleranza del 90% dei file di interscambio prodotti nell'ambito di un singolo progetto, come stabilito dal DDR 1160/2021.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'omessa trasmissione dei file di interscambio, ha inciso solo sul 6,8% circa 2.500 lezioni, per lo più perché gli enti hanno erroneamente caricato nel calendario di A39 il link alla lezione, anche nei casi in cui lo svolgimento delle stessa veniva effettuato in forma mista, con parte degli allievi in presenza e parte a distanza, forma che è stata gestita come "in presenza" in quanto ispezionabile in loco.

RITENUTA la qualità del tracciamento della FAD efficace e trasparente, tant'è che le operazioni di controllo hanno evidenziato criticità in un numero ridotto di casi e che le decurtazioni non hanno inciso in maniera significativa nella rendicontazione dei progetti.

RITENUTA conclusa positivamente la sperimentazione del file di interscambio utile per provare la sostanziale aderenza ai registri (ROL e cartacei) con quanto riportato nei singoli log-file, come previsto nel decreto 1160/2021 e quindi ritenuto opportuno utilizzare come unica fonte di registrazione dell'attività a partire dal 1 gennaio 2022 i soli registri previsti dal Testo Unico dei Beneficiari (ultima versione DDR 38 del 18/9/2020 e s.m.i.), anche per le attività svolte in modalità a distanza, disponendo la mera conservazione da parte degli enti beneficiari dei log-file e dei "file di interscambio".

RITENUTO opportuno semplificare la disciplina in materia di tracciamento dei partecipanti per tutti gli organismi di formazione che per adottino modalità di formazione a distanza per l'attuazione dei progetti approvati.

RITENUTO opportuno stabilire che a partire dalle lezioni che sono state svolte in modalità FAD dal 1° gennaio 2022 la conservazione dei registri di tracciamento delle presenze in FAD avvenga secondo queste modalità:

- lo scarico e la conservazione dei log-file devono seguire le regole definite dal DDR 1185/2020;
- viene chiusa la "Piattaforma di interscambio" e la produzione del report aggregato: l'esibizione del "file di interscambio" avviene in sede di controllo, su richiesta dell'Amministrazione regionale, per facilitare la lettura dei log-file; il file di interscambio deve essere conservato assieme ai log-file, con le regole del DDR 1185/2020;
- permane l'obbligo di caricamento del codice della riunione nel calendario di A39, ma senza il vincolo di univocità: il codice è utilizzato ai fini ispettivi, nonché per misurare la percentuale di ore di lezione erogate in FAD sul totale delle ore di lezione programmate e calendarizzate.

VISTA la nota del Direttore della Direzione AdG FSE prot. 117140 del 14 marzo 2022 con cui, tra l'altro, si è precisato che i progetti che avviati dopo il 31 marzo 2022 possono erogare attività in FAD nei limiti e in conformità alle disposizioni previste dal Testo Unico dei Beneficiari, della direttiva di riferimento e del progetto approvato e che, per favorire le operazioni di conteggio, è disponibile un'apposita funzionalità nel portale Monitoraggio Allievi

Web (A39) (Gestione progetti - Estrazioni - Liste di controllo - Scadenario progetti) che consente di visualizzare, per progetto, il numero di ore già realizzate in FAD, quelle realizzate in FAD dal 1 settembre 2021 e il monte ore complessivo del progetto come presentato in SIU.

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori.

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento.
2. di aggiornare con decorrenza dal 1° gennaio 2022 la normativa relativa alla Formazione a Distanza ed in particolare di semplificare gli adempimenti di produzione e conservazione dei log-file disciplinati con il DDR 434/2020 e s.m.i. e con il DDR 1160/2021 della Direzione Formazione ed istruzione, stabilendo che:
 - a. scarico e conservazione dei log-file devono seguire le regole definite dal DDR 1185/2020;
 - b. viene chiusa la "Piattaforma di interscambio" e la produzione del report aggregato: l'esibizione del "file di interscambio" avviene in sede di controllo, su richiesta dell'Amministrazione regionale, per facilitare la lettura dei log-file; il file di interscambio deve essere conservato assieme ai log-file, con le regole del DDR 1185/2020;
 - c. permane l'obbligo di caricamento del codice della riunione nel calendario di A39, ma senza il vincolo di univocità: il codice è utilizzato ai fini ispettivi, nonché per misurare la percentuale di ore di lezione erogate in FAD sul totale delle ore di lezione programmate e calendarizzate.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nello Spazio Operatori della Formazione professionale (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/fad>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39).

Dott. Massimo Marzano Bernardi